

N. \_\_\_\_\_ RACC.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
BIENNALE ALL’APPLICATIVO ADHOC ENTERPRISE/INFOVISION E  
RELATIVE EVOLUZIONI.**

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**fra**

- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA , codice fiscale 94164020482 con sede legale in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dal dr. Francesco Piarulli, nato a Matera il 30 gennaio del 1959 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente dell’Area di Direzione autorizzato, da regolamento autorizzativo aziendale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.244/19, ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto;

**e**

- \_\_\_\_\_ , (in seguito per brevità indicata come “Società”) con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ , rappresentata dal Sig./Dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta da visura camerale del \_\_\_\_\_ conservata agli atti dell’Ufficio; *(In caso di procura speciale)* rappresentata da \_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , in qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ , n. \_\_\_\_\_ di Repertorio del \_\_\_\_\_ (oppure)

conferita con scrittura privata autenticata che in copia conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio \_\_\_\_\_ si allega al presente contratto sotto la lettera " \_ " conservata agli atti dell'Ufficio.

### **PREMESSO**

- che con Provvedimento a contrarre n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata avviata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, una procedura per l'affidamento del Servizio biennale di assistenza all'applicativo Adhoc Enterprise/Infovision e relative evoluzioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo;

- che con il suddetto atto sono stati approvati: la lettera di invito/disciplinare e lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Provvedimento del Direttore n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell'Ufficio di gara \_\_\_\_\_ ;

- che con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad approvare, relativamente alla procedura in oggetto, i verbali di gara redatti rispettivamente in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ racc./ (rep.) \_\_\_\_\_ , e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Rup all'Operatore Economico (o al Raggruppamento temporaneo d'impres) la procedura *de qua* alla società \_\_\_\_\_ ;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del

presente contratto ai sensi degli articoli 16 e 17 L.R.T. 38/2007;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 – OGGETTO**

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nella persona del Direttore Dott. Francesco Piarulli affida alla Società \_\_\_\_\_, che, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ accetta e si obbliga a realizzare il Servizio biennale di assistenza all'applicativo Adhoc Enterprise/Infovision e relative evoluzioni.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: nella lettera d'invito/disciplinare, nell'offerta economica e nel dettaglio economico presentati dall'operatore economico in sede di gara sul Sistema telematico START, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre dalla stipula e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'esecuzione.

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro \_\_\_\_\_ IVA

esclusa (Euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA nei termini di legge, in base ai

prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo

contrattualizzato e pagherà solo le prestazioni richieste ed effettivamente

effettuate risultante dal Dettaglio economico presentato in sede di

procedura firmato digitalmente dalla Ditta e conservato in atti.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle

prestazioni richieste negli atti di gara.

#### **ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO**

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si

applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle

stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi

dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo

capoverso.

#### **ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO**

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere

trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la

PEC aziendale: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella

dell'aggiudicatario: \_\_\_\_\_.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per

l'intera durata contrattuale.

#### **ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB;  
Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 85016821EE. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di

prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva,

l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara sul sistema START o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Dr. \_\_\_\_\_ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del



presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG 8189648752. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti è riportato il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### **ART. 8 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il Sig. \_\_\_\_\_ , dipendente aziendale è nominato Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL**

##### **CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

*oppure*

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte della Società quali \_\_\_\_\_ ed è consentito nei limiti del \_\_% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

#### **ART. 10- CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 85016821EE.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5 .

#### **ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e

collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo (ove pertinente).

#### **ART. 12- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI**

#### **COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale [www.dsu.toscana](http://www.dsu.toscana), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **ART. 13 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ove si verificano le inadempienze di seguito indicate da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali indicate: nel caso di Risoluzione di problematiche inerenti il malfunzionamento degli applicativi

di cui trattasi l'intervento da parte dell'appaltatore deve avvenire entro le 76 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell'Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispetto delle tempistiche, della penalità del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo; nel caso di Supporto agli operatori nell'utilizzo degli applicativi di cui trattasi l'intervento da parte dell'appaltatore deve avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione sul portale di ticketing dell'Appaltatore con applicazione, in caso di mancato rispetto delle tempistiche, della penalità dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo.

Salvo i casi sopra indicati, l'Operatore Economico è soggetto a penalità secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. Le penali dovute per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in caso di difformità, sono calcolate in misura giornaliera per l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e per ogni giorno per cui durerà la difformità, essendo obbligo dell'aggiudicatario di sostituire il prodotto/servizio difforme con quello conforme alle prescrizioni; se i ritardi persistono oltre il decimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla

Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro cinque giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazioni non conformi. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero

con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'Azienda esonera la Società dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto da affidare a operatori specializzati e da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità.

#### **ART. 15 – RECESSO**

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle

prestazioni relative ai servizi eseguiti.

L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

#### **ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990. L'imposta di bollo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_ /00) è assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

#### **ART. 17 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con



decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

#### **ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

#### **ART. 19 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 20 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il sig. \_\_\_\_\_ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale, 6 - Fatturazione e pagamenti, 13 - Penali e risoluzione, 15 - Recesso, 19 - Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto

Firmato digitalmente da

\_\_\_\_\_ per l'Azienda

\_\_\_\_\_ per la Società